

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(108)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>
RIUNITE (<i>Giustizia-2ª e Lavori pubblici-8ª</i>) . .	21
RIUNITE (<i>Giustizia-2ª e Igiene e sanità-12ª</i>) .	26
RIUNITE (<i>Bilancio-5ª e Industria-10ª</i>)	26
RIUNITE (<i>Industria-10ª e Igiene e sanità 12ª</i>)	28
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)	28
FINANZE E TESORO (6ª)	29
ISTRUZIONE (7ª)	31
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)	34
INDUSTRIA (10ª)	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	36

COMMISSIONI RIUNITE**2ª (Giustizia)**

e

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VIVIANI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani » (776);

« Norme transitorie riguardanti la disciplina della locazione e sublocazione degli immobili urbani » (668), d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri. (Esame).

Il senatore De Carolis riferisce alle Commissioni riunite sul disegno di legge governativo di conversione del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, ravvisando nel decreto-legge essenzialmente una misura inevitabile di proroga dell'attuale regime delle locazioni, per dare al Parlamento il tempo indispensabile al completamento del futuro assetto della materia. Rileva quindi che con il presente decreto-legge il Governo non ha ritenuto di dover confermare le precedenti disposizioni in materia di sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili locati. Tale determinazione trova la sua ragione, precisa il senatore De Carolis, nella necessità di porre un primo limi-

te al protrarsi, ormai da lungo tempo, di una situazione di illegittimità costituzionale.

Il senatore De Carolis riferisce quindi brevemente sul disegno di legge n. 668, d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri, che per il suo contenuto deve essere esaminato congiuntamente alla proposta governativa. Ravvisa peraltro nei due testi una radicale diversità di impostazione, anche se in entrambi vi è la preoccupazione di adeguarsi alle esigenze di legittimità costituzionale. Una diversità essenziale, nella proposta legislativa del senatore Pazienza, è costituita dalla previsione di un aumento dei fitti attuali in un regime transitorio, che è previsto peraltro con ampiezza assai maggiore rispetto a quello del testo governativo.

Si apre la discussione sui due disegni di legge.

Il senatore Pazienza dichiara di dover dare ragione del lungo periodo di transizione previsto nel disegno di legge da lui proposto, motivato dalla considerazione che l'elaborazione della nuova disciplina in materia di locazioni non dovrebbe potersi esaurire in un breve arco di tempo, richiedendo un'attenta ponderazione e l'esame di un'adeguata documentazione. Ritiene pertanto assolutamente inadeguato il termine del 31 ottobre 1977 previsto nel decreto-legge, essendo con ciò il Parlamento costretto ad una fretta impossibile in una materia nuova e difficile. Ritiene inoltre che pur legiferando con la massima urgenza, il Parlamento non sarà in grado di far fronte ad un simile impegno. Preannuncia pertanto propri emendamenti al testo del decreto-legge, intesi a prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 1977 — in modo da venire ad una soluzione intermedia rispetto alla proposta contenuta nel disegno di legge numero 668 —; a prevedere un aumento del limite minimo di reddito di cui all'articolo

1, secondo comma, del decreto-legge, in una misura che egli ritiene ragionevole; a predisporre aumenti del canone per le locazioni prorogate; a stabilire infine lo stesso limite di reddito previsto all'articolo 1 anche nella disciplina degli sfratti, in modo da esentare i percettori di redditi inferiori al limite stesso. Ritiene di dover insistere in modo particolare su quest'ultima proposta, che giustifica un'applicazione più rigorosa dei principi fondamentali della Costituzione a tutte le altre ipotesi di provvedimenti di sfratto già esecutivi.

Il senatore Luberti, parlando a nome del Gruppo comunista, dichiara che si deve prendere atto del lavoro nell'insieme positivo svolto dalle Commissioni riunite nella difficile elaborazione della nuova disciplina in materia di locazioni (disciplina che deve conciliare interessi assai lontani fra loro, e pur portatori ciascuno di una sua validità) in presenza di una proposta governativa non adeguatamente elaborata — data l'urgenza di provvedere che premeva sul Governo — e senza il sostegno di documentazioni e dati statistici esaurienti. Precisa quindi che il Gruppo comunista contribuirà per parte sua all'impegno politico di completare l'iter al Senato del disegno di legge n. 465 prima delle ferie estive. Il senatore Luberti ritiene quindi, a tale riguardo, che si renderà effettivamente possibile approvare definitivamente la legge entro la data del 31 ottobre, stabilita nel decreto-legge come termine del regime transitorio, mentre la ristrettezza stessa dei tempi previsti costituirà uno stimolo per il Parlamento ad intensificare i lavori.

Riguardo al contenuto del decreto-legge, ritiene inevitabili modifiche ed integrazioni sostanziali al fine di graduare nel tempo la transizione al futuro regime, nell'intesa che il dar via libera repentinamente agli sfratti — come prevede il decreto-legge — non possa essere consentito, e che però al tempo stesso si debba tener conto delle esigenze di legittimità costituzionale e di tutela dei ragionevoli interessi dei locatori, che impongono qualche limite al principio, fino ad oggi adottato, della proroga pressochè indiscriminata. Ritiene quindi positiva l'intesa

intervenuta tra le principali forze politiche per uno scaglionamento nel tempo degli sfratti che tiene conto della durata della sospensione dei medesimi, facendo salve comunque le situazioni di particolare legittimazione degli interessi del locatore. Il senatore Luberti afferma che tale soluzione tiene adeguatamente conto delle tensioni esistenti nel Paese, che troveranno comunque una ragione di appianamento nella considerazione del testo, nei suoi dettagli, che ci si accinge ad approvare. Poichè peraltro la sua parte politica si fa carico di interessi e di tensioni sociali degne della massima considerazione, e poichè la normativa che si propone a modifica del decreto-legge viene a dare al giudice un largo margine di discrezionalità nel decidere fra le opposte esigenze del conduttore e del locatore, il senatore Luberti conclude esprimendo l'augurio che la magistratura possa fare buon uso di tale discrezionalità, consapevole delle responsabilità sociali che su di essa gravano.

Il senatore Degola, premesso che l'ennesima proroga del regime di blocco, oggi in discussione, non può trovare un favorevole accoglimento presso l'opinione pubblica, e che d'altra parte le Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici del Senato non potevano materialmente lavorare con maggiore celerità in una materia nuova e difficile, ritiene che si debba accettare serenamente il termine del 31 ottobre stabilito dal Governo con il decreto-legge, nella consapevolezza che l'avvenuto superamento dei principali dissensi sull'articolato rende obiettivamente possibile rispettare il termine stesso. Ritiene inoltre che la brevità del periodo di proroga sconsigli la predisposizione di un aumento sia pur limitato del canone. Conclude dichiarando, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, un pieno consenso agli accordi intervenuti per la modifica del testo governativo, ed in particolare circa l'elevazione del limite di reddito discriminante e la graduazione nel tempo dell'esecuzione degli sfratti.

Il senatore Agrimi, riferendosi al disegno di legge n. 465, ritiene che si debba dare atto all'attuale Governo di avere finalmente affrontato e risolto, dopo anni di attesa nella

opinione pubblica, un problema socialmente e giuridicamente assai difficile. Dopo aver affermato che i difetti rilevati nel testo governativo trovano un'ampia scusante in tali considerazioni, esprime qualche perplessità sulla possibilità che il termine del 31 ottobre risulti adeguato, dovendosi tener conto del tempo occorrente per la effettiva applicazione della futura disciplina, che richiederà complessi adempimenti tecnici. Richiama infine l'attenzione sulla caratteristica di fondo della futura normativa, che ancora rigidamente il canone al singolo immobile, togliendo ogni giustificazione e quindi anche ogni fondamento giuridico ad una tutela, quale è quella che oggi si esercita, delle diverse situazioni di reddito dei conduttori. Ritiene pertanto che sarebbe stato forse opportuno non considerare discriminazioni di reddito nella proroga presentemente in discussione, dovendo tale ultimo periodo di proroga costituire un avvio e un adattamento alla futura situazione.

Il senatore Crollanza ritiene che un passaggio più lento e più graduale verso il futuro assetto sarebbe stato più opportuno, anche se ragioni di costituzionali, tenendo conto della lunga durata di sospensione dei titoli esecutivi, consigliano di porre termine immediatamente alle sospensioni. Manifesta comunque un sostanziale assenso, per considerazioni umane e sociali, al principio della gradualità, riferita all'epoca di origine del titolo esecutivo.

Il senatore Scamarcio dichiara che la disciplina dell'equo canone fino ad oggi elaborata, nonché le proposte stesse di modifica del decreto-legge governativo, si configurano in modo diverso rispetto alle conclusioni raggiunte dal documento programmatico di intesa fra i partiti. Ritene pertanto inopportuno procedere affrettatamente all'approvazione di tali proposte, in una situazione di incertezza e di preoccupazione per l'equilibrio raggiunto con tali intese. Propone quindi, a nome del Gruppo socialista, di sospendere per un'ora la seduta, al fine di trovare sulle modifiche al testo del decreto-legge un accordo più ampio e più sicuro fra le parti politiche.

Sulla proposta di rinvio si esprimono in senso contrario i senatori Pazienza, Bausi e Cebrelli. Si dichiara contrario anche il relatore Rufino, nella considerazione che il decreto-legge costituisce un argomento a se stante, mentre le preoccupazioni del senatore Scamarcio vanno riferite, eventualmente, al disegno di legge n. 465. Si associano a tali considerazioni il relatore De Carolis ed il Governo. La proposta di rinvio è respinta.

Il relatore Rufino replica agli intervenuti. Rileva sostanzialmente la necessità di adeguare la normativa del decreto-legge alla prospettiva dell'entrata in vigore del regime dell'equo canone, prospettiva che richiede l'eliminazione la più sollecita possibile dell'ampia materia contenziosa, costituita dagli innumerevoli titoli esecutivi per il rilascio degli immobili. In tal senso ritiene responsabile una graduazione nel tempo degli sfratti, graduazione che nelle proposte concordate si protrarrà anche nel corso del 1978, trovando comunque in tale anno un termine definitivo. Il relatore De Carolis condivide tali considerazioni.

Il ministro Bonifacio rileva anzitutto che la presente, conclusiva proroga del regime di blocco si configura, a ragion veduta, diversamente dalle precedenti, in quanto persegue essenzialmente lo scopo di ricordare il regime vigente al futuro assetto delle locazioni, costituito dall'equo canone. In tal senso deve essere interpretata anche la data del 31 ottobre, in quanto si deve dare al Paese assicurazione sulla rapidità e la decisione responsabile con cui il Governo ed il Parlamento intendono muoversi verso l'assetto definitivo delle locazioni. La relativa brevità del periodo di proroga è intesa inoltre a dar soddisfazione alle esigenze di adeguamento del regime delle locazioni ai principi di legittimità costituzionale, ribaditi dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

Per quanto concerne il problema degli sfratti, osserva come le difficoltà di risolverlo dipendano dalla circostanza che a suo tempo venne disposta la proroga delle sospensioni in modo totalitario, senza quelle discriminazioni che pur sarebbero state opportune. Nella presente situazione, non sarebbe stato possibile proseguire ancora sul-

la via della proroga indiscriminata, che avrebbe dato luogo ad un passaggio troppo brusco al nuovo regime, a partire dal 31 ottobre prossimo. In tal senso va intesa la disposizione finale dell'articolo 1, che ora è stata opportunamente differenziata e qualificata da un accordo fra le diverse parti politiche, con il quale si dà luogo ad una meditata graduazione nel tempo e ad una discriminazione fra le cause concrete che hanno dato luogo ai titoli esecutivi. Si viene così ad ottemperare in maniera graduale ai principi giustamente ribaditi dalla Corte costituzionale, in modo da tener conto di preminenti ed insopprimibili interessi sociali, coinvolti in misura massiccia nel problema delle locazioni.

Il Ministro conclude esprimendo la soddisfazione del Governo per l'accettazione sostanziale del disegno di legge n. 465 da parte delle Commissioni riunite in quanto, pur dovendosi tener conto delle difficoltà da superare nella sua rapida elaborazione, e dei conseguenti difetti ai quali le Commissioni riunite hanno posto rimedio, è emerso dal dibattito, e dall'articolato finora approvato, che l'impostazione di fondo del testo governativo ha trovato un pieno consenso.

Il presidente Viviani propone che il disegno di legge governativo di conversione del decreto-legge n. 326 sia posto a base dell'esame delle Commissioni riunite. Non facendosi osservazioni resta così convenuto.

Si passa quindi all'esame degli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1, primo comma, il Presidente dà lettura di un emendamento proposto dal senatore Paziienza, diretto a spostare il termine della proroga dal 31 ottobre 1977 al 31 dicembre 1977, che viene respinto dopo che i relatori ed il Governo si sono espressi in senso contrario.

All secondo comma dell'articolo 1 vengono esaminati un emendamento dei relatori e del Governo, diretto a modificare il limite di 5 milioni e 500 mila lire elevandolo ad 8 milioni, nonché un emendamento del senatore Paziienza che eleva il limite a 7 milioni precisando altresì i criteri di determinazione del reddito, riferendoli agli accertamenti tributari.

Il relatore Rufino illustra l'emendamento dei relatori e del Governo dichiarando opportuna la misura di 8 milioni, soprattutto in considerazione degli effetti dell'inflazione sui redditi. Il senatore Paziienza illustra il proprio emendamento dichiarando di ritenere adeguata l'elevazione a 7 milioni, in considerazione del breve intervallo di tempo rispetto all'epoca in cui fu stabilita la cifra di 5 milioni e 500 mila lire.

Il senatore Scamarcio dichiara di avere personalmente delle perplessità sull'emendamento dei relatori e del Governo, in quanto tendente implicitamente a giustificare una serie incontrollata di sfratti, quale consegue effettivamente dalla successiva normativa sostenuta dai proponenti.

Il relatore De Carolis si dichiara contrario all'emendamento del senatore Paziienza, sia per la cifra in esso stabilita che per il riferimento discutibile agli accertamenti tributari. Il relatore Rufino ed il sottosegretario Speranza condividono tali considerazioni. È posto in votazione l'emendamento dei relatori e del Governo. Si dichiara contrario il senatore Paziienza. Il senatore Bausi, pur associandosi alle considerazioni del senatore Agrimi circa il significato e la portata della soppressione, nel futuro regime, di qualunque riferimento al reddito del conduttore, dichiara di essere favorevole all'emendamento in quanto ritiene impossibile una brusca interruzione del regime perdurante da anni. È accolto infine l'emendamento. Il Presidente dichiara precluso, in conseguenza, l'emendamento del senatore Paziienza. Al terzo comma il Presidente dichiara precluso un emendamento del senatore Paziienza in conseguenza del rigetto del suo emendamento all'articolo 1, primo comma; è quindi ritirato un secondo emendamento del senatore Paziienza. Il Presidente dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, due emendamenti all'articolo 1 presentati dai senatori Occhipinti, Riva e Ariosto.

Il Presidente dà lettura di un articolo aggiuntivo 1-bis proposto dai relatori, con il quale si stabilisce una graduazione fra i provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili, che vengono distinti in 5 classi tenendo conto delle diverse epoche di origine

dei rispettivi titoli in modo da stabilire per il giudice diversi limiti di tempo, distintamente per ciascuna classe, oltre i quali non possano essere fissate le date di esecuzione. Tali limiti vengono a graduarsi fra il 31 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1978. L'articolo aggiuntivo stabilisce quindi che tale graduazione non si applica ai provvedimenti di rilascio — distinti in sei categorie — dovuti a cause tali da giustificare un'adeguata tutela degli interessi del locatore. L'articolo aggiuntivo stabilisce infine, per i provvedimenti di rilascio anzidetti e per quelli divenuti esecutivi fra il 1° luglio ed il 31 ottobre 1977, una diversa e più appropriata disciplina.

Il relatore De Carolis chiarisce le ragioni che hanno indotto a separare i provvedimenti di rilascio per i quali non sussistono ragioni particolari di tutela degli interessi del conduttore. Precisa inoltre che la graduazione temporale stabilita nella prima parte dell'articolo aggiuntivo è intesa anche al fine di evitare un sovraccarico di procedimenti sugli organi giudiziari.

Il senatore Luberti espone alcune perplessità di ordine tecnico-giuridico in ordine alla complessa normativa che viene proposta. Al riguardo si apre un dibattito al quale partecipano i senatori Paziienza, Ruffino Giancarlo e Bausi, i relatori ed il sottosegretario Speranza. Al termine del dibattito viene concordata una migliore formulazione dell'articolo 1-bis, sotto l'aspetto tecnico.

Il senatore Cebrelli ritiene sostanzialmente troppo ristretti i termini della graduazione nel tempo, che non eviterebbero, presumibilmente, un affollarsi delle procedure presso gli organi giudiziari. Si dichiara a favore di termini più prolungati nel tempo, anche in considerazione del fatto che sono stati fissati unicamente termini finali, cosa che consentirebbe persino un'immediata fissazione delle esecuzioni, con grave pregiudizio dei conduttori.

Il senatore Scamaricio riterrebbe necessario, ricollegandosi a tali considerazioni, fissare per il giudice anche termini iniziali, ritenendo che sarebbe del tutto insufficiente un maggiore prolungarsi dei termini finali, che lasciano comunque al giudice la massima discrezionalità.

Il senatore Petrella esprime serie perplessità sull'articolo aggiuntivo, affermando che in esso non si tiene conto di deprecabili situazioni locali, in cui si tollerano come residenziali zone abitative assolutamente inaccettabili sotto qualsiasi aspetto sociale e sanitario. Ritiene pertanto di poter accogliere la proposta dei relatori e del Governo soltanto con notevole rammarico e insoddisfazione.

Il relatore De Carolis fa presente che l'emendamento aggiuntivo in esame intende raccordare il decreto-legge di ulteriore proroga con il provvedimento sull'equo canone scaglionando nel tempo le esecuzioni di sfratto in relazione alle quali, a suo giudizio, appare inopportuno fissare un termine minimo.

Il relatore Rufino, dopo aver ricordato che la delicata questione degli sfratti è stata oggetto di attenta riflessione, dichiara che, in ogni caso, vi è disponibilità ad una revisione dei termini per l'esecuzione, indicati nell'articolo 1-bis.

Il senatore Bausi si dichiara contrario alle proposte del senatore Cebrelli per un ulteriore prolungamento dei termini e ritiene inoltre inopportuno sottrarre al giudice la valutazione discrezionale in merito alla fissazione dei termini minimi.

Il sottosegretario Speranza rileva che l'articolo 1-bis, nella stesura concordata, contempera le diverse esigenze. A suo giudizio inoltre è preferibile lasciare la fissazione dei termini minimi alla magistratura che, in materia di esecuzione degli sfratti, ha sempre mostrato una particolare sensibilità nei confronti delle esigenze sociali. È altresì inopportuna, ad avviso del rappresentante del Governo, una dilazione dei termini finali i quali, peraltro, sono già stati prolungati rispetto alle proposte originarie formulate nel corso degli incontri informali tra i Gruppi di questa mattina.

Il senatore Paziienza preannuncia il suo voto favorevole all'articolo 1-bis, osservando che in Assemblea il testo dovrà comunque essere oggetto di un adeguato approfondimento.

Le Commissioni accolgono quindi l'articolo 1-bis con le modifiche proposte dai relatori e dal rappresentante del Governo (con

l'astensione, in precedenza dichiarata, del senatore Scamarcio).

Il presidente Viviani dà quindi lettura di un articolo aggiuntivo 1-ter, proposto dal senatore Paziienza, che prevede un aumento, nella misura del 10 per cento, dei canoni di locazione prorogati ai sensi del decreto-legge, ad esclusione delle abitazioni di infimo ordine e dei conduttori che versino in condizioni di indigenza.

All'articolo aggiuntivo si dichiarano contrari i relatori ed il sottosegretario Speranza.

Il senatore Paziienza dichiara di ritirare l'emendamento, con riserva di ripresentazione in Assemblea. Si riserva altresì di riproporre in Assemblea un successivo articolo aggiuntivo riguardante la decorrenza della legge di conversione del decreto-legge.

Le Commissioni danno infine mandato ai relatori di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge e di proporre altresì l'assorbimento in esso del disegno di legge numero 668, dei senatori Paziienza ed altri.

«Disciplina delle locazioni di immobili urbani» (465).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Viviani, ricordata l'esigenza di una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge anche in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea, prospetta alle Commissioni la possibilità di un immediato seguito dell'esame, di un rinvio a domani, ovvero di una seduta da tenersi martedì prossimo, con l'auspicabile impegno di procedere sino alla conclusione dell'esame.

Le Commissioni decidono di rinviare alla seduta di martedì il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Viviani avverte che le Commissioni 2^a e 8^a torneranno a riunirsi, in sede referente, martedì 5 luglio, alle ore 17, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 465 nonché per l'esame del disegno di legge n. 709.

La seduta termina alle ore 20,30.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI*

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

«Ordinamento della professione di psicologo» (442), d'iniziativa dei senatori Pinto ed altri.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il senatore Bompiani, a nome del Gruppo democratico cristiano, chiede che l'esame sia rinviato, in considerazione della riunione del Gruppo stesso nella mattinata. Si conviene quindi di rinviare l'esame alla prossima settimana.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni 2^a e 12^a torneranno a riunirsi giovedì 7 luglio, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 10,45.

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Bilancio)

e

10^a (Industria)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente della 10^a Comm.ne
de' Cocci*

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin ed il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Bova.

La seduta ha inizio alle ore 17,40.

IN SEDE REFERENTE

«Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore» (211-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue nell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 giugno.

Il ministro Donat-Cattin, facendo presente di non essere stato informato degli sviluppi dei contatti intercorsi tra i Gruppi parlamentari e delle eventuali intese raggiunte, chiede che il seguito dell'esame venga rinviato alla prossima settimana.

Sulla proposta del Ministro si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il relatore Carollo ed i senatori Nencioni, Bollini, Colajanni e De Vito.

Il relatore Carollo si dichiara d'accordo per un rinvio dell'esame, pur facendo presente che nei contatti intercorsi tra i Gruppi si è tenuto conto degli emendamenti che il ministro Donat-Cattin, per le vie brevi, aveva preannunciato.

Il senatore Nencioni, osservato che la richiesta del Ministro appare legittima, raccomanda che tutti i Gruppi parlamentari, senza discriminazione alcuna, vengano tempestivamente informati delle intese raggiunte e degli eventuali emendamenti presentati.

I senatori Bollini e Colajanni si dichiarano entrambi contrari ad un rinvio alla prossima settimana, proponendo, a loro volta, che l'esame venga brevemente sospeso, onde dar modo al Ministro di acquisire il senso delle modifiche sulle quali si è venuta prospettando una ipotesi di intesa.

Il senatore De Vito, dopo aver ricordato che il rinvio dell'esame, nella precedente seduta, era stato deciso al fine di consentire ai Gruppi di poter verificare il grado di omogeneità tra le varie proposte di modifica e che tale verifica, in realtà, non ha condotto a nessun risultato concordato, fa presente che la discussione in Assemblea del disegno di legge in esame è stata programmata a partire dalla seconda settimana di luglio.

Il presidente de' Cocci, dopo ulteriori brevi interventi dei senatori Colajanni, De Vito, del relatore Carollo e del ministro Donat-

Cattin, pone ai voti la proposta di sospendere per un'ora la seduta.

La proposta è accolta dalle Commissioni.

(La seduta, sospesa alle ore 18, viene ripresa alle ore 19,15).

Si passa all'esame degli articoli.

Il presidente de' Cocci avverte che all'articolo 1 sono stati presentati emendamenti dal Gruppo della Destra Nazionale (al secondo comma), dal Governo (al quarto ed al quinto comma) e dal relatore (al quinto comma).

Il Ministro dell'industria, illustra brevemente gli emendamenti del Governo, osservando che essi, richiamandosi alle considerazioni sviluppate dal senatore Carollo nella relazione, intendono evitare che il CIPI risulti paralizzato nella eventualità che il CIPE non impartisca tempestivamente le direttive programmatiche di sua competenza. In questo senso, dichiara di poter aderire all'emendamento proposto dal relatore, purchè risulti chiaro che il CIPI esercita in materia di politica industriale le funzioni dalla legge attribuite al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare.

Il relatore Carollo, affermato che il suo emendamento, sulla linea di quelli governativi, è inteso a rendere più sciolti gli adempimenti programmatici preliminari, dichiara di accogliere la modifica suggerita dal Ministro.

Il senatore Renato Colombo, intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che nella seduta odierna si potrebbe procedere ad una illustrazione generale di tutti gli emendamenti, salvo a rinviare alla prossima settimana la fase delle votazioni. Dopo brevi interventi dei senatori Bollini, Milani, del relatore Carollo e del presidente de' Cocci, le Commissioni riunite decidono di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente de' Cocci avverte che le Commissioni 5^a e 10^a torneranno a riunirsi martedì 5 luglio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 20.

COMMISSIONI RIUNITE10^a (Industria)

e

12^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente della 10^a Comm.ne
de' Cocci*

*Interviene il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato Donat-Cattin.*

La seduta ha inizio alle ore 12,20.

Il presidente de' Cocci, constatata l'assenza del numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi del terzo comma dell'articolo 30 del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, viene ripresa alle ore 13,20).

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame).

Il Presidente, preso atto con soddisfazione dell'utilità degli incontri informali svoltisi tra i commissari, il ministro Donat-Cattin ed il dottor Emanuele Bosio, direttore generale dell'INAM, tendenti a fornire risposte ai numerosi quesiti emersi nella seduta di ieri circa il sistema di determinazione dei prodotti medicinali, propone, data la ristrettezza del tempo a disposizione, che le Commissioni accolgano il provvedimento senza modificazioni, rinviando l'esame degli emendamenti già presentati — dal Governo e dai senatori Carboni e Del Nero — nonchè degli eventuali altri che dovessero essere presentati all'Assemblea. Per consentire un ulteriore approfondimento della delicata materia comunica inoltre che la Conferenza dei Capigruppo — riunitasi poco prima — ha convenuto sull'opportunità di rinviare la discussione del disegno di leg-

ge in Assemblea — calendarizzato per la seduta pomeridiana di oggi — alla seduta di mercoledì prossimo.

Il senatore Milani, dichiarandosi favorevole alla proposta, auspica la più sollecita trasmissione del provvedimento, una volta approvato con modificazioni dal Senato, all'altro ramo del Parlamento.

Le Commissioni accolgono la proposta del Presidente e conferiscono pertanto mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento orale della relazione.

Il Presidente avverte che, allo scopo di concordare eventuali emendamenti, una riunione informale fra i rappresentanti dei Gruppi si svolgerà martedì 5 luglio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 13,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente
MURMURA*

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Enzo Santini, Assessore per gli affari legislativi ed il bilancio della Regione Emilia-Romagna.

La seduta ha inizio alle ore 12.

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONFIGURAZIONE DEI COMPITI DEGLI ENTI LOCALI: AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il presidente Murmura, in apertura di seduta, porge un cordiale saluto al rappresentante della Regione Emilia-Romagna, assessore Santini, ricordando le finalità dell'indagine conoscitiva.

L'assessore Santini, dopo avere espresso una valutazione sostanzialmente positiva sul parere redatto dalla Commissione per le questioni regionali sugli schemi di decreto predisposti in base alla legge n. 382 del 1975, afferma che l'istituto della provincia manifesta gravissime insufficienze e necessita per-

tanto di un profondo rinnovamento. Soffermandosi quindi a riferire sulla portata della esperienza riguardante l'istituzione ed il funzionamento dei comprensori nella Regione Emilia-Romagna, l'assessore Santini conclude sostenendo l'opportunità di una revisione della legge comunale e provinciale perchè vengano affidati ai comuni nuovi compiti, rendendoli effettivi organi di governo del territorio.

Intervengono per chiedere chiarimenti i senatori Treu, sui problemi che sollevano la soppressione delle province e l'organizzazione di un nuovo livello di governo territoriale, Berti, sui compiti e sulle modalità di elezione dei comprensori, Branca, sui rapporti tra comprensori e comunità montana, ed il presidente Murrura, sulla natura dei compiti delle comunità montane e dei comprensori.

Risponde ai quesiti l'assessore Santini, precisando che la regione Emilia-Romagna ha istituito 28 comprensori affidando sostanzialmente ad essi l'approvazione degli strumenti urbanistici. Il comprensorio, a suo avviso, non è un ente locale, almeno fino ad oggi, nè un organo interno della regione, bensì un organo di cooperazione tra regione, comuni e province. Dopo avere fatto presente che le comunità montane hanno dato vita ad una esperienza positiva ma forse inferiore alle attese, afferma che la distinzione tra comunità stesse e comprensori presenta problemi che possono essere definiti soltanto dalla legislazione nazionale. In ogni caso se l'istituzione dell'ente intermedio avrà un seguito e se a questo verrà affidato uno spazio adeguato, la comunità montana potrebbe essere una parte dell'ente stesso. In realtà ciò che più conta è un efficace ed organica politica per la montagna più che la presenza di enti locali specializzati.

Per quanto attiene alla regione Emilia-Romagna il problema dei rapporti tra comprensori e comunità montana è stato per ora risolto affidando i compiti del comprensorio alla comunità montana la quale, quando opera in veste di comprensorio, è integrata da rappresentanti della provincia. A suo parere, in conclusione, non vi sono ostacoli a che per il nuovo ente intermedio ven-

ga mantenuta la denominazione di provincia, con l'attribuzione, ovviamente, attraverso legge dello Stato, di compiti del tutto rinnovati.

Espresso il proprio ringraziamento al rappresentante della regione Emilia-Romagna, il Presidente rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente
SEGNANA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Tambroni Armaroli.

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)** » (588).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Segnana comunica che la 5^a Commissione ha rinviato l'espressione del parere sull'emendamento ieri presentato dal senatore Grassini. Il senatore Grassini ritira allora l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato allo stesso senatore di riferire favorevolmente in Assemblea, nei termini emersi dal dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Assunzione da parte della amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727** » (578), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio, riesaminati gli emendamenti

presentati dal Governo e dal senatore Ricci, alla luce dei nuovi elementi di informazione forniti dal rappresentante del Dicastero delle finanze, ha deliberato di esprimere un nuovo parere favorevole, precisando che gli oneri derivanti dai suddetti emendamenti, valutabili per il 1977 in lire 650 milioni complessivi, potranno essere fronteggiati con le disponibilità del capitolo n. 193 del bilancio dei Monopoli.

Il senatore Bonazzi ritira l'ordine del giorno numero 0/578/1/6 e presenta il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 578, concernente l'assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non incluse nella legge 22 dicembre 1975, n. 727,

invita il Governo ad affrontare nel corso della trattativa in atto per il rinnovo del contratto di lavoro con le organizzazioni sindacali, secondo criteri di equiparazione delle diverse situazioni, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della suddetta amministrazione, degli scatti di anzianità ed ai fini previdenziali, il riconoscimento, al personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ed al citato disegno di legge n. 578, nonchè agli ex stagionali, del servizio continuativo presso le imprese e le cooperative appaltatrici ».

(0/578/2/6) BONAZZI, LUZZATO CARPI

Il presentatore, oltre ad illustrare l'ordine del giorno, osserva che ove fossero approvati gli emendamenti già proposti, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati, dove non è affatto sicuro che avrebbe la sanzione definitiva.

Il relatore alla Commissione, senatore Ricci, si dichiara contrario all'ordine del giorno che si porrebbe, in alternativa, egli osserva, al suo emendamento, teso a riconoscere al personale inquadrato nei Monopoli, ai fini dell'attribuzione della classe di paga e degli aumenti periodici biennali, il servizio prestato in modo continuativo presso le cooperative e le imprese appaltatrici.

Oltre a ribadire le ragioni di giustizia che lo hanno indotto a presentare l'emendamen-

to, l'oratore osserva che una delle ragioni del bicameralismo risiede proprio nella possibilità di una rimeditazione delle scelte fatte dall'altro ramo del Parlamento, anche alla luce dei riflessi che tali scelte possono aver prodotto nell'opinione pubblica e nelle categorie interessate.

Il sottosegretario Tambroni Armaroli, considerando anch'egli alternativo l'ordine del giorno all'emendamento del senatore Ricci, al cui spirito il Governo è senz'altro favorevole, prega il senatore Bonazzi di ritirarlo, anche perchè il Governo stesso propone di sostituire l'emendamento del senatore Ricci con un'altra formulazione che precisa che si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica d'inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative appaltatrici. Tale trattamento inoltre, verrebbe esteso, a domanda, al personale già inquadrato in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorchè abbia optato per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della stessa legge e purchè rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS.

Il senatore Bonazzi, pur ribadendo l'opportunità dell'ordine del giorno, dichiara di ritirarlo dopo analoga dichiarazione del senatore Luzzato Carpi, soprattutto alla luce dell'emendamento testè presentato dal Governo.

Si passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 viene approvato un emendamento dei senatori Luzzato Carpi e Bonazzi, che sostituisce le parole « fino all'entrata in vigore della presente legge », al primo comma, con le parole « fino al 31 marzo 1977 ».

Viene poi approvato un altro emendamento degli stessi senatori che aggiunge alla fine del primo comma, dopo la parola « relativi », le altre « ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione ».

Il secondo comma dell'articolo 1 viene sostituito dall'emendamento da ultimo presentato dal Governo, a seguito del quale il

senatore Ricci ritira la sua proposta. Sulla votazione di tale emendamento il senatore Luzzato Carpi, osservato che in tal modo il Governo è venuto incontro alle preoccupazioni del Gruppo socialista di non attribuire diverse retribuzioni a parità di mansioni, annuncia la propria astensione, anticipando peraltro voto favorevole sul disegno di legge. Si associa alle considerazioni e alle dichiarazioni del senatore Luzzato Carpi il senatore Bonazzi.

Viene quindi approvato l'articolo 1 nel testo emendato e, successivamente, senza discussione, l'articolo 2 del disegno di legge.

La Commissione approva poi un articolo aggiuntivo, già proposto dal Governo nella seduta del 25 maggio, ed in quella occasione illustrato, tendente ad inserire nella tabella annessa alla legge n. 727 del 1975 un ulteriore numero 13.

Viene infine approvato un altro articolo aggiuntivo, necessario per la copertura degli oneri derivanti dalle proposte accolte, formulato secondo le indicazioni trasmesse dalla Commissione bilancio.

Viene infine approvato, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso. Resta inteso che la Presidenza provvederà all'eventuale coordinamento del testo approvato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 5 luglio, alle ore 18, e mercoledì 6 luglio, alle ore 10: all'ordine del giorno saranno iscritti gli argomenti oggi non esauriti nonché i disegni di legge nn. 681, 750 e 761.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

*Presidenza del Vicepresidente
BORGHI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

«**Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico**» (728), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 23 giugno.

La Commissione inizia l'esame degli articoli.

All'articolo 1, dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Urbani, Maravalle, il relatore Innocenti ed il sottosegretario Buzzi, contrari tutti ad introdurre modifiche, vengono ritirati dal senatore Schiano due emendamenti da lui presentati, rispettivamente al secondo e quinto comma.

Il relatore alla Commissione illustra quindi un proprio emendamento al secondo comma dell'articolo 2, volto a specificare che il riferimento agli insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 è comprensivo anche degli appartenenti a ruoli speciali: dopo interventi dei senatori Anna Maria Conterno Degli Abbati e Maravalle e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento è approvato.

Il senatore Schiano illustra successivamente un emendamento sostitutivo del terzo comma dello stesso articolo: tende a precisare che l'integrazione nella scuola degli alunni portatori di *handicaps* nell'ambito del piano di attività prevista dai primi commi dello stesso articolo deve tener conto del sussistere delle condizioni specificate al secondo comma: dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Anna Maria Conterno Degli Abbati, Urbani, Maravalle, Ada Valeria Ruhl Bonazzola, sostanzialmente favorevoli al mantenimento del testo approvato dalla Camera; il senatore Boggio, favorevole all'emendamento presentato dal senatore Schiano; il rappresentante del Governo, il quale rileva che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento riunisce sufficienti garanzie per un ordinato e positivo inserimento degli handicappati nella scuola (pur riconoscendo d'altro canto che l'emen-

damento del senatore Schiano costituisce un opportuno richiamo alla prudenza), il proponente accoglie l'invito formulato dal senatore Cervone di ritirare l'emendamento in questione. L'articolo 2 viene quindi accolto nel testo modificato dall'emendamento del relatore al secondo comma.

Si passa all'articolo 3. Viene approvato un emendamento del senatore Schiano volto a sostituire, al terzo comma, le parole « gravissimi motivi » con le altre « gravi e comprovati motivi », mentre lo stesso senatore dichiara di ritirare un altro emendamento aggiuntivo allo stesso comma, dopo un intervento del senatore Urbani. Il senatore Schiano illustra quindi un emendamento soppressivo del quarto comma dello stesso articolo: dopo un intervento della senatrice Conterno Degli Abbati, favorevole al mantenimento del testo, il proponente dichiara di ritirare l'emendamento stesso; l'articolo 3 è quindi accolto nel testo emendato nel senso sopra indicato.

All'articolo 4 il senatore Schiano illustra una serie di emendamenti: uno al primo comma, volto a prevedere il carattere riservato della scheda personale dell'alunno; due al secondo comma per specificare che la valutazione deve riferirsi, oltre che alla maturazione, anche al livello di apprendimento dell'alunno, e che il contenuto della valutazione, oltre a venire illustrato ai genitori, vada ad essi comunicato per iscritto; uno al quarto comma (prevede che l'attestato documenti anche le valutazioni trimestrali dell'alunno); un altro infine, sostitutivo del quinto comma, al fine di stabilire che la scheda personale viene trasmessa alla scuola media nella quale si iscrive l'alunno licenziato. Il senatore Mitterdorfer illustra poi un altro emendamento, da lui presentato, anch'esso sostitutivo del quinto comma, con il quale si prevede che il giudizio finale venga sinteticamente espresso secondo una scala di valori che va da ottimo ad insufficiente.

Si apre un breve dibattito: intervengono i senatori Urbani e Anna Maria Conterno Degli Abbati, contrari a tutti i suddetti emendamenti, nonché il senatore Boggio, che raccomanda al Governo di tener conto dell'esigenza di seguire adeguatamente i ragazzi che si rivelino particolarmente dotati; quindi il

relatore Innocenti si dice contrario all'accoglimento degli emendamenti testè illustrati. Analoga posizione esprime il sottosegretario Buzzi, che fornisce chiarimenti e precisazioni riguardo i temi trattati, dando assicurazioni, in particolare, al senatore Boggio rispetto all'esigenza da lui rappresentata.

Infine l'emendamento del senatore Mitterdorfer, posto ai voti, non è approvato, mentre il senatore Schiano, prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Buzzi, dichiara di ritirare i propri emendamenti.

All'articolo 5 non risultano presentati emendamenti. L'articolo 6 viene successivamente accolto con un emendamento del senatore Schiano al terzo comma (elimina il riferimento al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nello stabilire che le prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo) dopo che a tale emendamento si è dichiarata favorevole la senatrice Conterno Degli Abbati. Viene ritirato dallo stesso proponente un altro emendamento, soppressivo del quarto comma del medesimo articolo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7: il senatore Schiano illustra un emendamento al quinto comma di carattere prevalentemente formale (sostituisce le parole « per non più di 160 ore » con le altre « fino a un massimo di 160 ore »), lo accoglie la Commissione dopo un intervento favorevole della senatrice Conterno Degli Abbati; il medesimo dichiara poi di ritirare altro emendamento allo stesso comma da lui presentato. L'articolo viene accolto nel testo così modificato.

All'articolo 8 il senatore Schiano illustra un emendamento soppressivo del terzo comma, che motiva con l'esigenza che le attività di prescuola ed interscuola, in tale articolo regolate, non distolgano gli insegnanti dalla partecipazione ai lavori degli organi collegiali: dichiara peraltro di ritirarlo, dopo che il senatore Cervone lo ha invitato a ciò, prospettando l'eventualità di tradurre in ordine del giorno da presentare all'Assemblea tutti gli emendamenti aventi carattere di norme regolamentari.

Si passa quindi all'articolo 9. Il senatore Schiano dichiara di ritirare gli emendamen-

ti da lui presentati, in analogia con quanto è stato deciso in merito all'articolo 4. Quindi il relatore alla Commissione senatore Innocenti illustra due emendamenti: il primo, volto a sopprimere il secondo periodo di detto comma, viene da lui ritirato su invito del sottosegretario Buzzi; l'altro, volto a introdurre la menzione delle successive modificazioni al riferimento fatto in tale comma alla legge 5 aprile 1969, n. 119, viene accolto, dopo un intervento favorevole del senatore Mezzapesa. Viene dichiarato decaduto, per l'assenza del proponente, un emendamento del senatore Maravalle aggiuntivo di un comma da inserire dopo il sesto; l'articolo è accolto infine nel testo modificato nel senso suddetto.

All'articolo 10 il senatore Schiano illustra un emendamento sostitutivo del primo comma: è accolto, dopo interventi dei senatori Urbani, Trifogli e del sottosegretario Buzzi, con una integrazione proposta dal relatore Innocenti: si stabilisce che l'obbligo scolastico per i fanciulli sordomuti si adempie nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. L'articolo è quindi accolto dalla Commissione nel testo modificato.

La Commissione affronta quindi l'esame dell'articolo 11, con il quale si stabilisce la normativa relativa al calendario scolastico.

A tale articolo risultano presentati un emendamento del relatore (sostitutivo dell'intero articolo salvo che dell'ultimo comma relativo ai conservatori di musica, accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica); un emendamento del senatore Schiano al sesto comma, che viene ritirato dal proponente; ed una serie di emendamenti a firma dei senatori Urbani e Anna Maria Conterno Degli Abbati, sostitutivi del secondo e del terzo comma, nonchè modificativi dei commi quarto, quinto e settimo.

Il relatore Innocenti illustra il proprio emendamento: prevede che per la scuola

elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre, che il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 210 giorni e che il calendario scolastico viene determinato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tra un termine iniziale che va dal 10 al 15 settembre, e uno finale fissato dal 12 al 30 giugno (stabilendo altresì i limiti entro cui i Consigli di circolo e di istituto possono esercitare le facoltà riconosciute loro al riguardo), con facoltà di differenziare il calendario scolastico per alcune provincie, sentite le Regioni e i consigli scolastici provinciali interessati.

Il senatore Urbani, rilevato che le posizioni tra le varie parti politiche non sembrano distare molto, si dice peraltro contrario ad una sostituzione totale del testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale ritiene invece opportuno apportare modifiche nel senso di fissare l'inizio delle lezioni tra il 10 e il 20 settembre e la loro fine tra il 15 e 20 giugno, con non meno di 215 giorni effettivi, lasciando al Ministro di fissare ogni tre anni, in questi limiti, il giorno di apertura e chiusura delle lezioni; gli altri emendamenti si riferiscono alle date degli esami, che dovrebbero svolgersi successivamente alla chiusura delle lezioni e non oltre il 30 giugno, prevedendo che tali norme per la scuola media superiore valgano fino all'entrata in vigore della legge di riforma, nonchè all'estensione del periodo per l'elaborazione del piano di attività scolastica (viene così fissato dal 1° al 20 settembre).

Intervengono quindi nel dibattito i senatori Schiano e Mezzapesa, favorevoli all'emendamento proposto dal relatore; quindi il sottosegretario Buzzi fornisce alcuni chiarimenti, dicendosi favorevole al testo proposto dal relatore per il primo comma (elimina il riferimento alla scuola materna e pone il termine iniziale dell'anno scolastico al 10 settembre), nonchè alla previsione di 210 giorni effettivi di lezione e alla facoltà di differenziare il calendario scolastico a seconda delle situazioni socio-economiche e climatiche delle diverse Regioni.

Seguono altri interventi del senatore Urbani e della senatrice Ada Valeria Ruhl Bonazzola (favorevole agli emendamenti dei quali è primo proponente il senatore Urbani), nonchè dei senatori Cervone, Faedo e Innocenti, che prospettano l'opportunità di una pausa di riflessione sul problema in discussione. Il senatore Urbani si dice contrario ad un rinvio che pregiudichi — con un ritardo nella definitiva approvazione del provvedimento — l'entrata in vigore della legge per il prossimo anno scolastico: successivamente dichiara di accettare tale proposta di rinvio in considerazione delle assicurazioni, fornite nel frattempo dal senatore Buzzi, che tale ritardo non pregiudica in alcun modo la possibilità di dare inizio al prossimo anno scolastico il 20 di settembre.

Si conviene infine, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge al fine di abbreviarne al massimo i tempi necessari per l'approvazione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente
TANGA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici La Forgia e per i trasporti Fontana.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REDIGENTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » (684), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione degli articoli con modificazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore Federici, il quale rileva che il disegno di leg-

ge, già approvato dalla Camera dei deputati con un particolare approfondimento in sede di comitato ristretto, prevede l'adeguamento alle direttive della CEE delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Dopo aver ricordato che il ritardo con il quale si procede al predetto adeguamento ha determinato la condanna dell'Italia in sede comunitaria e che tale rigore degli organi della CEE scaturisce dall'esigenza di evitare forme di concorrenza sleale in materia di appalti, il relatore passa ad illustrare i singoli articoli del disegno di legge: prevedono tra l'altro che il provvedimento si applichi agli appalti di importo superiore ad un miliardo che siano aggiudicati dallo Stato, dalle Aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici; recano inoltre le norme relative alle procedure, alle prescrizioni tecniche, alle forme di aggiudicazione, alla pubblicità delle gare anche in sede europea.

Il relatore pone in particolare l'accento sugli articoli che riguardano la possibilità di aggiudicazione degli appalti a raggruppamenti di imprese, osservando al riguardo che tale aspetto, di notevole importanza, dovrebbe comunque essere collegato ad una organica revisione dell'Albo nazionale dei costruttori. Fa notare infine che si rende necessaria una serie di modifiche, talune sostanziali, altre di natura formale, tendenti ad una più corretta formulazione del testo del disegno di legge.

Senza discussione e dopo un breve intervento del sottosegretario La Forgia, il quale sottolinea gli aspetti positivi del provvedimento anche ai fini di una più accentuata presenza della nostra edilizia sul mercato europeo, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Approvati nel testo originario gli articoli 1 e 2, all'articolo 3 il relatore illustra un emendamento all'ultimo comma, tendente ad escludere l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dagli enti appaltanti che sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici. L'emendamento, al quale si dichiara favorevole il sottosegretario La Forgia, è accolto dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 3 nel complesso.

L'articolo 4 è successivamente approvato con due emendamenti formali proposti dal relatore.

All'articolo 5 il senatore Federici illustra due emendamenti tendenti ad una formulazione più corretta delle lettere g) ed h); propone anche, conseguenzialmente ai predetti emendamenti, la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo. Dopo interventi dei senatori Gusso e Crollalanza i quali manifestano perplessità in merito alla formulazione della lettera g), che prevede la possibilità di affidare al primo appaltatore nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto del primo appalto, prendono la parola il relatore, il quale rileva che la stessa lettera g) prevede precise e rigorose condizioni per l'affidamento dei nuovi lavori al primo appaltatore ed il sottosegretario La Forgia, il quale osserva che la norma in questione intende stimolare le produzioni in serie consentendo così una sensibile riduzione dei costi e quindi economie per gli enti appaltanti.

L'articolo 5 è poi approvato con gli emendamenti presentati dal relatore.

All'articolo 6 il senatore Federici propone tre emendamenti di carattere formale. Chiarisce in particolare che il secondo emendamento al secondo comma, tende ad uniformare la definizione degli organismi appaltanti che, in vari articoli del provvedimento, sono indicati come «enti appaltanti» mentre nello stesso articolo 6 si fa riferimento allo Stato e agli enti di cui all'articolo 1. Si tratta — sottolinea il relatore — di indicare in modo univoco in tutti gli articoli che gli organismi appaltanti possono essere lo Stato, le aziende autonome e gli enti locali e pubblici.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Mingozzi e Gusso, il relatore ed il sottosegretario La Forgia, il Presidente propone che, sia all'articolo 6 che in tutti gli altri articoli nei quali vi è un riferimento agli enti appaltanti di cui all'articolo 1, venga adottata, per uniformità, la dizione « soggetti appaltanti ».

La proposta è approvata dalla Commissione, sia in relazione all'articolo 6 sia, per coordinamento, con riferimento agli articoli in precedenza approvati.

L'articolo 6 è infine approvato con gli emendamenti proposti dal relatore.

Dopo l'approvazione degli articoli 7 e 8 nella formulazione originaria, con la precisazione relativa ai soggetti appaltanti, sono approvati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 con emendamenti formali proposti dal relatore, e gli articoli da 15 a 20 nella formulazione originaria, con l'unica modifica relativa ai soggetti appaltanti.

Sull'articolo 21 il relatore, dopo aver ricordato che il primo comma prevede che, nel caso di raggruppamento di imprese, ciascuna di esse debba essere iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, propone che il predetto importo sia elevato ad un terzo, quota questa di giusto equilibrio tra l'iniziale proposta del Governo (la metà dell'importo dei lavori da appaltare) e la soluzione adottata dalla Camera dei deputati.

Dopo che il sottosegretario La Forgia ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, l'emendamento proposto dal relatore è approvato.

L'articolo 21 è quindi approvato nel complesso con un ulteriore emendamento formale del relatore al primo comma.

Sono successivamente approvati l'articolo 23, in una nuova dizione formalmente più corretta proposta dal relatore, e l'articolo 24 con una nuova dizione del penultimo comma.

La Commissione approva quindi il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea ».

Infine si dà incarico al senatore Federici di presentare all'Assemblea la relazione favorevole alla approvazione del disegno di legge, nel testo degli articoli deliberato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto » (701), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Bausi, il quale rileva che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, intende fissare i criteri direttivi per la delega al Governo in merito all'emanazione di nuove norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Prima che si apra la discussione il Presidente fa rilevare che non è ancora pervenuto il testo del parere espresso dalla 1^a Commissione in merito al disegno di legge. Sospende pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, viene ripresa alle ore 11,30).

Il senatore Piscitello, dopo aver condiviso l'urgenza di un riordinamento delle norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei vari servizi di trasporto, esprime perplessità in merito soprattutto alla genericità dei criteri per la delega previsti dall'articolo 1. Considerato poi che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione, propone di approfondire il testo del provvedimento mediante la nomina di una Sottocommissione.

La proposta è accolta dalla Commissione e il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA PORTUALE ITALIANO

Il Presidente, dopo aver ricordato che la Commissione, nella seduta del 15 dicembre scorso, ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema portuale italiano — in relazione alla

quale il Presidente del Senato ha ritenuto opportuno soprassedere dall'esprimere il suo assenso essendo la Commissione già impegnata per l'indagine sulla situazione autostradale — comunica che, conclusasi quest'ultima indagine nei giorni scorsi, ha rinnovato al Presidente del Senato la richiesta di assenso per l'indagine sui porti.

La seduta termina alle ore 11,40.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Disciplina delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili in azioni » (372), d'iniziativa del senatore Valiante (alla 6^a Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Disciplina della cessione dei pacchetti di controllo di titoli quotati in borsa » (524), d'iniziativa dei senatori Aletti ed altri (alla 6^a Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani » (776) (alle Commissioni riunite 2^a e 8^a).